



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Servizi Interni
Divisione Amministrativa Patrimonio

Relazione situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000

La presente vicenda trae origine dalla notifica al Comune di Torino da parte del Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino del decreto ingiuntivo n. 26900/2018 del Tribunale di Torino, emesso l'11.12.2018, per il pagamento al Consorzio della somma di € 60.235,31 (oltre accessori e spese legali) quale contributo obbligatorio dovuto a titolo di concorso nelle spese ordinarie e straordinarie per il funzionamento e la gestione del Consorzio per gli anni dal 2013 al 2016 in base a quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto.

Il Comune di Torino proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo che, in base al tenore letterale dell'art. 3 D.lgt. n. 1446/1918 (*Il comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa secondo la diversa importanza delle strade. 2. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. 3. Il comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso*) e degli artt. 12 e 46 dello Statuto del Consorzio - così come modificato dalla deliberazione del 1992 - a carico della Città potevano essere poste soltanto le spese di manutenzione e sistemazione e ricostruzione delle strade, mentre quelle relative al funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio erano a carico dell'Ente solo nel caso in cui lo stesso avesse assunto la qualità di "utente" per la presenza di edifici pubblici o di interesse pubblico.

All'esito del giudizio il Tribunale di Torino, sez. I civ., Giudice dott. Rende con sentenza n. 1894/2021 rigettava l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dal Comune di Torino e per l'effetto confermava il decreto opposto n. 10739/2018 dichiarandolo esecutivo,



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Servizi Interni
Divisione Amministrativa Patrimonio*

rigettava le domande riconvenzionali di parte opponente Comune di Torino che condannava alla rifusione, in favore della parte opposta Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino.

A seguito quindi di tale sentenza il Consiglio Comunale con deliberazione del 14 febbraio 2022 n. 75 riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo € 60.361,41 di cui € 60.235,31 riferito alle annualità dal 2013 al 2016 ed € 126,10 per gli interessi legali. Importo liquidato con atto n. 2509 del 24/02/2022.

Con atto di citazione notificato il 07.07.2021 il Comune di Torino proponeva appello richiedendo, in parziale riforma della sentenza n. 1894/21 del Tribunale di Torino, di respingere tutte le domande *ex adverso* proposte in primo grado in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e in via riconvenzionale ed istruttoria di ordinare al Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei rendiconti delle spese consortili corrispondenti agli esercizi dal 2003/2012; nonché di accertare l'obbligo del Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino a restituire alla Città quanto indebitamente ricevuto a titolo di concorso nelle annualità precedenti; instava infine per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.

La Corte respingeva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa a decisione.

Esito della lite:

Con sentenza n. 1191 dell'11.10.2022, la Corte d'Appello di Torino - sez. I, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Torino avverso la sentenza n. 1894/2021 pubblicata il 14.04.2021 del Tribunale di Torino.

La motivazione della Corte d'appello si può riassumere nei seguenti termini:

-In forza del Decreto Luogotenenziale n. 1446/1918 convertito con legge n. 473 del 17.04.1925, il Comune di Torino costituiva il Consorzio per la sistemazione e



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Servizi Interni
Divisione Amministrativa Patrimonio

manutenzione di determinate strade vicinali soggette a pubblico transito, adottando ed approvando il relativo Statuto il quale: (i) definiva i soggetti aventi la qualifica di “utenti” (art. 3); (ii) prevedeva che l’assemblea generale fosse composta da tutti gli utenti della strada, da un rappresentante la Città di Torino, nonché da un rappresentante per ciascuno degli altri comuni nel cui territorio la strada svolgesse eventualmente parte del suo tracciato (art. 11), stabilendo altresì che nell’assemblea ogni utente aveva diritto ad un voto e che *Il rappresentante la Città di Torino e quello degli altri Comuni nel territorio dei quali la strada eventualmente svolga parte del proprio tracciato sono considerati utenti ed hanno diritto ad un voto ciascuno* (art. 12) e che per la validità delle adunanze assembleari occorresse l’intervento del rappresentante la città di Torino (art. 19); (iii) prevedeva inoltre che un rappresentante la città di Torino facesse parte del Consiglio di Amministrazione (art. 23) e che il segretario fosse normalmente designato dal Podestà di Torino nella persona di un dipendente comunale (art.33). All’art. 46 stabiliva poi che: *Gli utenti sostengono le spese determinate dalle opere di manutenzione, sistemazione e vigilanza della strada, nonché quelle per il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio, al netto del contributo obbligatorio della Città, mediante la corresponsione al Consorzio stesso di contributi stabiliti secondo le norme previste dal presente capo, entro il limite massimo di cui all’ultima parte dell’art. 7 del d.l.l. 1° settembre 1918 n. 1446.*

- Con Deliberazione della Giunta Comunale 11.12.1992 n. 92 13793/08 (avente ad oggetto il “*Consorzio Strade Vicinali, Revisione dello Statuto, Provvedimenti*”), veniva modificato il predetto Statuto del Consorzio per ricondurre la partecipazione necessaria del Comune alla gestione del Consorzio ai casi in cui la Città fosse qualificabile come “utente” ma non veniva modificato alcunché in tema di contributo comunale, ed era anzi specificato per ciascuna delle strade vicinali ad uso pubblico comprese nel Consorzio la misura della partecipazione obbligatoria della Città sia per l’ordinaria gestione sia per la straordinaria manutenzione (e ogni contributo è quantificato nella misura -da 1/5 a 1/2- di cui all’art. 3 1° comma d.l.l. 1446/1918).



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Servizi Interni
Divisione Amministrativa Patrimonio

- Quando il 29.01.2013 la Città di Torino invitava il Consorzio, nella predisposizione del bilancio 2013, a non attribuire quota parte di spese alla Città di Torino se non in qualità di utente, ciò che veniva contestato non era la natura delle spese oggetto di contributo obbligatorio, ma il fatto che le n. 11 strade vicinali comprese nel Consorzio svolgessero “soltanto una funzione di servizio per i residenti delle medesime, che se ne servono per andare dalle proprie abitazioni alla viabilità di maggior importanza”.

- La revisione dell’assetto sociale e burocratico che ha ispirato la modifica dello Statuto nel 1992, ha comportato l’esclusione della Città di Torino dalla partecipazione diretta della stessa alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza tuttavia modificare misura e natura del contributo obbligatorio, che non solo rimane quello riferito a “spese determinate dalle opere di manutenzione, sistemazione e vigilanza della strada nonché quelle per il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio” (art. 46 comma 1° che stabilisce che tali spese sono sostenute dagli utenti al netto del concorso obbligatorio della Città), ma viene specificato al 3° comma con l’elencazione delle strade vicinali ad uso pubblico e della misura del contributo obbligatorio (*Il concorso obbligatorio della Città è determinato, per la strada vicinale del [segue nome] nella misura di seguito indicata*) che distingue l’ordinaria gestione e la straordinaria manutenzione.

A tale pronuncia ha fatto seguito la condanna del Comune di Torino appellante al pagamento del contributo dovuto per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelle per il funzionamento tecnico amministrativo per le annualità 2017 e 2018, importo quantificato in Euro 46.118,11 e comunicato alla Città in data 17/01/2023.



La Dirigente di Divisione
Dott.ssa Margherita Rubino